

Pubblicato il 29/10/2021

**N. 05878/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 08651/2021 REG.RIC.**  
**N. 08444/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8651 del 2021, proposto da

Security Service S.r.l. in proprio e in qualità di mandataria del sostituendo Rti con CSS Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

*contro*

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fiammetta Fusco, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

Sicuritalia Ivri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Marco Napoli, Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 8444 del 2021, proposto da

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Sicuritalia Ivri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Marco Napoli, Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

Rti Roma Union Security S.r.l., Rti CSS Servizi S.r.l. non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

*per la riforma*

quanto ai ricorsi n. 8444 del 2021 e 8651 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Terza) n. 09741/2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento della determinazione della Regione Lazio n. G13735/2020 relativa all'aggiudicazione del Lotto 2 a favore del costituendo r.t.i. guidato da Security Service Srl;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 96, comma 1, c.p.a.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Sicuritalia Ivri S.p.A. e di Security Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalle parti appellanti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il Cons. Stefania Santoleri; quanto alla presenza degli avvocati si fa rinvio al verbale di udienza;

Rilevato che i due appelli RG 8444/21 e RG 8651/21 vanno riuniti ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.a., in quanto proposti avverso la stessa sentenza n. 9741/2021 del TAR Lazio, Sezione Terza Quater;

Considerato che:

- con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso principale di primo grado proposto dalla società Sicuritalia Ivri S.p.A. disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione della gara in oggetto relativa al lotto n. 2;
- con tale decisione il TAR ha dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante e la controinteressata, disponendo quale risarcimento in forma specifica, il subentro della ricorrente nell'attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica per tutta la durata del servizio posto a base di gara;

Rilevato che:

- la gara indetta dalla Regione Lazio riguarda l'aggiudicazione di 26 lotti e la lex specialis prevedeva il c.d. vincolo di aggiudicazione, con la conseguenza che l'annullamento dell'aggiudicazione di un determinato lotto è in grado di riverberare indirettamente i suoi effetti sulle aggiudicazioni degli altri lotti;
- nelle more del giudizio di primo grado sono state stipulate le convenzioni relative ai vari lotti e si è proceduto al cambio del gestore; nella specie, in relazione al lotto in questione, il soggetto originario aggiudicatario, attuale appellante Security Service, sta già svolgendo il servizio;
- l'esecuzione della sentenza appellata, che prevede il subentro di Sicuritalia Ivri S.p.A., comporterebbe il cambio del gestore del servizio nelle more della decisione di merito, il cui esito potrebbe anche essere difforme da quello di primo grado, con conseguente disservizio per l'Amministrazione e lesione dell'interesse pubblico alla continuità dell'attività oggetto di gara; Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere la res adhuc integra fino alla definizione della controversia nel merito, la cui udienza pubblica verrà fissata a breve con separato decreto presidenziale;

Ritenuto, quanto alle spese della fase cautelare, che sussistono i presupposti per disporre la loro compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) così dispone:

- riunisce gli appelli RG n. 8651/21 e n. 8444/21;
- accoglie l'istanza cautelare proposta con i suddetti appelli (Ricorso numero: 8651/2021 e n. 8444/21) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Con separato decreto presidenziale verrà fissata l'udienza pubblica di trattazione delle cause nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Massimiliano Nocelli, Presidente FF

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Stefania Santoleri**

**IL PRESIDENTE**  
**Massimiliano Nocelli**

**IL SEGRETARIO**